

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che, consultando la Centrale Rischi della Banca d'Italia, è venuta a conoscenza di segnalazioni a sofferenza che la riguardano effettuate dall'Intermediario convenuto. Ne chiede la cancellazione per difetto di preventivo preavviso.

Parte resistente eccepisce che: i.) nessun rilievo è mosso in relazione alla correttezza sostanziale delle segnalazioni; ii.) il ricorrente intrattiene un rapporto di conto corrente presso la banca resistente a far data dal 20 luglio 2016; iii.) il 14 novembre 2016 egli ha beneficiato di un prestito di 9.000,00 euro; iv.) a partire dal 12 settembre 2017 il cliente ha maturato uno scoperto di conto non autorizzato per complessivi 3.801,85 euro; v.) avendo interrotto il pagamento delle rate del prestito ottenuto in data 16 marzo 2018 gli è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine; vi.) le posizioni del ricorrente hanno registrato una perdurante situazione di morosità a fronte della quale la Banca ha deciso di procedere dapprima con una comunicazione di preavviso di segnalazione – consegnata il 16 giugno 2018 – e successivamente – giugno 2018 – con la segnalazione a sofferenza del nominativo del cliente; vi.) un piano di rientro “saldo e stralcio” successivamente sottoscritto non è stato adempiuto.

In sede di repliche si evidenzia che l'Intermediario non ha dato prova né dell'avvenuta ricezione del preavviso né della posizione di insolvenza asseritamente ricoperta dal ricorrente.

Non sono state presentate controrepliche.

Parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza che lo riguardano effettuate dall'Intermediario presso la Centrale Rischi.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la legittimità di segnalazioni in CR effettuate dall'Intermediario in relazione al nominativo del ricorrente.

2. – Occorre evidenziare, in via preliminare, che parte attrice contesta nel ricorso unicamente il difetto di preavviso. Ha sostenuto per la prima volta in sede di repliche che l'Intermediario non abbia valutato accuratamente la sua situazione economica prima di dar corso alla segnalazione.

2.1. – Dal momento che i Collegi territoriali reputano inammissibili le domande proposte per la prima volta nelle repliche, quest'ultima doglianza non può essere esaminata nel merito in quanto costituisce una domanda nuova (Coll. Roma, dec. n. 1336 del 2023).

3. – Tanto posto la domanda ha ad oggetto la condanna dell'Intermediario alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza in CR relative al ricorrente per difetto di preavviso.

4. – Parte ricorrente ha prodotto alcune pagine di una visura in CR da cui risulta segnalata a sofferenza almeno fino al dicembre 2024. È pacifico che la segnalazione sia iniziata nel giugno 2018, prima del termine iniziale di competenza temporale dell'ABF.

4.1. – Qualora la segnalazione sia stata effettuata prima del termine iniziale di competenza temporale dell'Arbitro e prosegua oltre tale termine (c.d. segnalazione "a cavallo"), l'ammissibilità del ricorso dipende dalla *causa petendi* sottesa alla domanda (cfr. Coll. Roma, nella dec. n. 7048 del 2023). In questi casi il Collegio non può conoscere di carenze dei presupposti formali e sostanziali di prima segnalazione, i quali si pongono al di fuori del suo ambito di competenza temporale. Sicché se parte ricorrente fonda la domanda sull'insussistenza del preavviso o di un'accurata istruttoria preventiva – come nel caso di specie – il ricorso è inammissibile (cfr. Coll. Roma, dec. n. 7048 cit.). A conclusione opposta si dovrebbe pervenire soltanto laddove si contesti il perdurare dello stato di insolvenza in occasione degli aggiornamenti della posizione debitoria, a fronte di sopravvenienze che devono essere allegare e provate dal ricorrente. In questa ipotesi il Collegio potrebbe disporre unicamente la cancellazione delle segnalazioni che si pongono al di qua del termine iniziale di competenza.

5. – Posto quanto innanzi osservato, nell'odierno procedimento il ricorrente ha contestato esclusivamente il difetto di presupposti di prima segnalazione. Ne viene che il ricorso deve essere reputato inammissibile.

6. – Per completezza deve osservarsi che secondo l'orientamento assolutamente consolidato dei Collegi territoriali (da ultimo confermato anche da Coll. coord., 10 maggio 2023, n. 4519) l'inadempimento degli obblighi di preavviso di cui all'art. 125, comma 3, t.u.b. e al § 4, sez. 1, cap. I, Circolare della Banca d'Italia, 11 febbraio 1991, n. 139 non implica l'illegittimità della segnalazione, potendo fondare al più il diritto al risarcimento del danno, peraltro non richiesto nella presente controversia (cfr. *ex plurimis* Coll. Roma, dec. n. 19904 del 2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE